



Prevenzione della Corruzione

Attività formativa Ordini Provinciali



FNOVI

FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI

Roma, 26 Marzo 2021



**MARSH & McLENNAN
COMPANIES**

- Sezione #1 Definizione
- Sezione #2 Normativa di riferimento
- Sezione #3 Contesto Nazionale
- Sezione #4 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Sezione #5 Scadenze ricorrenti
- Sezione #6 Misure generiche di prevenzione della corruzione

Sezione #1 | **Definizione**


1. Definizione Corruzione

La **corruzione** è un fenomeno che si verifica quando un soggetto agisce contro i propri doveri e i propri obblighi a fronte del conseguimento di denaro o altre utilità. Alla corruzione il nostro ordinamento attribuisce **rilevanza penale**, riconducendola nel novero dei **reati contro la Pubblica Amministrazione**.

Il concetto di corruzione, come disciplinato dal codice penale (artt. 318 c.p., 319 c.p., 319 ter c.p.), comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri un **comportamento di abuso da parte di un Pubblico Funzionario** (o incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 320 c.p.), del potere affidatogli al fine di ottenere **vantaggi/benefici privati** (c.d. **pactum sceleris** tra il pubblico ufficiale ed il privato).

Il tratto caratteristico dei delitti di corruzione è dato dal:

- *Compimento di un atto del proprio ufficio*
- *Omissione o ritardo di un atto del proprio ufficio o compiere un atto contrario ai doveri di ufficio*
- *Favoreggiamento o danneggiamento di una parte in processo civile, penale o amministrativo*



Corruttela

‘ANAC estende la definizione del fenomeno corruttivo con il concetto di **maladministration**, intesa come **assunzione di decisioni** (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) **devianti dalla cura dell'interesse pubblico** a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

1. Definizione Corruzione

Art. 317 Concussione: Il **pubblico ufficiale** o l'incaricato di un pubblico servizio che, **abusando della sua qualità** o dei suoi poteri, **costringe** taluno **a dare o a promettere** indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 314 Peculato: Il **pubblico ufficiale** o l'incaricato di un pubblico servizio, che, **avendo per ragione del suo ufficio** o servizio **il possesso o comunque la disponibilità di danaro** o altra cosa mobile altrui, **se ne appropriava**, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso, è stata immediatamente restituita

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il **pubblico ufficiale** o l'incaricato di pubblico servizio che, **abusando della sua qualità** o dei suoi poteri, **induce taluno a dare o a promettere indebitamente**, a lui o a un terzo, **denaro** o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal 1 comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.



Art. 346-bis Traffico di Influenze illecite: Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis, **chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale** o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, **indebitamente fa dare o promettere**, a sé o ad altri, **denaro** o altra utilità, **come prezzo della propria mediazione illecita** verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, **ovvero per remunerarlo** in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La

stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio.

FATTISPECIE AFFINI

*PRESUPPOSTI E DISCIPLINA NETTAMENTE
DIVERSIFICATI RISPETTO AL REATO DI CORRUZIONE*

Art. 323 Abuso d'ufficio: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il **pubblico ufficiale** o l'incaricato di pubblico servizio che, **nello svolgimento delle funzioni o del servizio**, in violazione di norme di legge o di regolamento, **ovvero omettendo** di astenersi **in presenza di un interesse proprio** o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, **intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio** patrimoniale **ovvero arreca** ad altri un **danno ingiusto**, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

1. Definizione

Trasparenza

La **trasparenza** rappresenta uno strumento giuridico cardine attraverso cui si deve esplicitare l'attività e l'organizzazione di una Pubblica Amministrazione, atto a garantire **il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento** affermati dalla Costituzione (art. 97 Cost), in termini di:

Azione Amministrativa

Organizzazione Amministrativa

La trasparenza costituisce la principale **misura di prevenzione della corruzione** poiché **rende la Pubblica Amministrazione più fruibile ai cittadini e alle imprese**, consentendo un maggior controllo per un:

- Leale e corretto esercizio del potere pubblico;
- Responsabile perseguimento delle funzioni istituzionali;
- Efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

Si configura come **garanzia di accesso** per coloro che ne hanno diritto e **garanzia di accessibilità** totale per la conoscenza diffusa del patrimonio informativo e documentale delle amministrazioni pubbliche.

*'L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da **criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza**, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario'* (art. 1 L. 241/1990)

Sezione #2 | Normativa di riferimento

2. Normativa di riferimento


Premessa - Indice di percezione della corruzione in Italia

ANDAMENTO: Guadagnati 11 punto dal 2012 ad oggi



2. Normativa di riferimento

Principali interventi normativi vs corruzione



2. Normativa di riferimento

Focus Legge 190/2012



Struttura

Legge composta sostanzialmente da un articolo di 83 commi che prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella PA



Ratio

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un **approccio multidisciplinare** e, a sostegno del provvedimento legislativo, si pongono motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli *standards* internazionali.



Obiettivi

- **Istituisce l'ANAC** e ne **definisce i compiti**; istituisce inoltre gli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione (es. RPCT, OIV);
- **Coordina** le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione attraverso molteplici **strumenti**.

Strumenti di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione connessi al PNA

- PTPCT
- Obblighi di trasparenza
- Codici di comportamento
- Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione
- Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
- Rotazione ordinaria e straordinaria
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- Divieto di pantouflage (revolving doors)
- Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)
- Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la PA

2. Normativa di riferimento

Focus D.Lgs. 33/2013

in attuazione della delega conferita al Governo dall'art.1, comma 35, della Legge 190/2012, il legislatore ha provveduto al **riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (trasparenza amministrativa)**

Disciplina la **libertà di accesso** da parte di *chiunque* a dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione, le modalità di realizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni ➡ tale libertà è garantita:

- ✓ **Pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» nel sito istituzionale** = *chiunque ha diritto di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare le informazioni*
- ✓ **Accesso civico obbligatorio** = *chiunque ha il diritto di richiedere dati, informazioni e documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le PA ne hanno omissa la pubblicazione sul proprio sito web*

↳ **VS Accesso civico generalizzato (introdotto da D.Lgs. 97/2016)** = *chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti*

Il legislatore prevede in un unico testo tutti gli obblighi di pubblicazione:

- **Art. 1:** Principio di trasparenza e accessibilità totale
- **Art. 7:** Pubblicazione in «Amministrazione trasparente» nel sito istituzionale
- **Art. 5:** Accesso civico obbligatorio
- **Art. 10:** Coordinamento con il PTPCT
- **Capi II, III, IV, V:** Obblighi di pubblicazione

2. Normativa di riferimento

Focus D.Lgs. 97/2016

Il **D.lgs. 97/2016** interviene come correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 ➡ di seguito le principali novità in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza:



1. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO	2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	3. SOPPRESSIONE DEL PTTI	4. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	5. POTERI SANZIONATORI DELL'ANAC
<p>Il decreto ridefinisce e amplia l'ambito oggettivo e soggettivo del D.lgs. 33/2013 assicurando la libertà di accesso da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni. Inoltre, il Decreto trasparenza trova applicazione anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti pubblici economici ed agli ordini professionali; - società in controllo pubblico, fatte salve le società quotate. 	<p>Si prevede una nuova forma di accesso civico da parte di chiunque, a prescindere dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.a., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nell'osservanza dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.</p>	<p>Viene soppresso l'obbligo per le PA di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, demandando a ciascuna amministrazione il compito di indicare, in un'apposita Sezione del PTPCT, i responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. La nuova disciplina unifica in capo ad un solo soggetto l'incarico di RPCT</p>	<p>Viene soppresso l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle risorse assegnate agli uffici; si estende l'obbligo delle PA di pubblicare: (i) i dati relativi ai titolari di incarichi politici e simili; (ii) i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio; (iii) i dati relativi agli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società di diritto privato partecipate.</p>	<p>Si attribuisce all'ANAC il potere di ordinare alle PA eventualmente inadempiente, entro il termine di 30 giorni, l'ostensione degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (costituente illecito disciplinare) all'ufficio disciplinare della PA, ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile o dirigente tenuto alla trasmissione.</p>

Per esplicitare in maniera esaustiva il D.lgs. 97/2016 ➡ ANAC ha approvato la determinazione:

- **n. 1310 del 28.12.2016** «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016»
- **n. 241 del 8.03.2017** «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 su obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
- **n. 1134 del 8.11.2017** «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

2. Normativa di riferimento

Focus Legge 179/2017

Legge 179/2017



Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

OBIETTIVO
assicurare una più efficace tutela del soggetto che segnala l'illecito rispetto alla normativa precedente nel rapporto di lavoro pubblico e privato

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Riscrive integralmente l'art. 54-bis d.lgs. 165/2001

Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

Prevede, per la prima volta, misure a tutela dei whistleblowers nel privato, aggiungendo il comma 2-bis nell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio aziendale, professionale, scientifico e industriale

Contiene clausola di esonero da responsabilità ove segnalante riveli segreto d'ufficio o violi il dovere di lealtà e fedeltà

Principali novità

Atti o licenziamenti discriminatori/ritorsivi nulli

Onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante hanno ragioni estranee alla segnalazione

Riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni

Blocco della tutela del segnalante in caso di calunnia, diffamazione o altri reati

Estensione della tutela allargata al settore privato

Sanzioni per atti discriminatori dell'ente e per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

Giusta causa di rilevazione del segreto d'ufficio per interesse all'integrità dell'ente, alla prevenzione/repressione delle malversazioni

2. Normativa di riferimento

Focus Legge 179/2017 - segnalazione illeciti/irregolarità nel pubblico

Le comunicazioni/segnalazioni possono essere presentate a RPCT, Autorità giudiziaria o **ANAC**



attraverso modulo nella piattaforma informatica presente sul sito istituzionale avente strumenti di crittografia e garante della riservatezza di identità del segnalante, contenuto della segnalazione e documentazione annessa

Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001
(GU 205 del 18.8.2020)



ANAC esercita il potere sanzionatorio:

- d'ufficio, qualora accerti una o più violazioni di cui all'art. 54-bis;
- su comunicazione di violazioni, da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale si ritiene siano state commesse tali violazioni;
- su segnalazione di violazioni, da parte di dipendente delle amministrazioni pubbliche, di un ente pubblico economico ovvero di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico.

Sezione #3 | Contesto Nazionale

3. Contesto Nazionale

Piano Nazionale Anticorruzione

Atto generale di indirizzo contenente indicazioni che impegnano le PA allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa, in cui si svolgono attività di esercizio di funzioni pubbliche e di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione, e all'adozione di misure di prevenzione della corruzione

Obiettivo:

- Ridurre l'occasione di manifestazione degli eventi corruttivi
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Struttura:

- **Parte generale** - affronta temi e problematiche per la predisposizione di misure anticorruzione che interessano tutte le PA e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico
- **Parte speciale** - dedicata ad approfondimenti specifici

L. 190/2012

Determ. n. 72
del 11.09.2013

Determ. n. 12
del 28.10.2015

Determ. n. 831
del 3.08.2016

Determ. n. 1208
del 22.11.2017

Determ. n. 1074
del 21.11.2018

Determ. n. 1064
del 13.11.2019

**PNA
2013**

**PNA
2016**

**PNA
2018**

**PNA
2019**

Il **PNA 2019** rivede e consolida in un unico atto di indirizzo le indicazioni fornite in materia ➡ **novità:**

- **Principi guida per progettazione-attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo** (strategici: coinvolgimento dell'organo di indirizzo, cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, collaborazione tra amministrazioni – metodologici: prevalenza della sostanza sulla forma, gradualità, selettività, integrazione, miglioramento e apprendimento continuo – finalistici: effettività, orizzonte del valore pubblico)
- **Mappatura dei processi**, inteso come insieme di attività svolte da una struttura organizzativa (che si può rifare al Registro ex art 30 del GDPR)
- **Analisi del contesto** (interno ed esterno)
- **Matrice di rischio per definire il valore di esposizione al rischio corruttivo di ciascun processo** (indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo)


Sezione #4

Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dettaglio della struttura

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
si compone delle seguenti parti:**



4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dettaglio della struttura

Premessa

Il **PTPCT**, avente validità triennale e annualmente aggiornato, è il **documento programmatico** che assicura e promuove un **sistema di valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruttivo** al fine di definire, aggiornare e implementare le strategie di prevenzione del fenomeno. Per tale ragione, all'interno del Piano vengono **individuare le misure** di carattere amministrativo e organizzativo **per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità annesse alle attività istituzionalmente svolte**. Le strategie individuate sono **pianificate per il triennio** e sono **definite a seguito di una preliminare fase di analisi** dei processi, fasi e attività in considerazione delle funzioni istituzionali, esaminando l'organizzazione, ruoli/responsabilità, prassi di funzionamento e procedure, per meglio identificare le attività nell'ambito delle quali è più elevata l'esposizione al rischio (cd. **Aree di Rischio**)

Riferimenti normativi

- Disposizioni normative concernenti gli obblighi di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi
- Delibere da parte dell'ANAC
- Disposizioni normative afferenti agli ordini professionali
- Disposizioni normative del codice penale riguardanti i reati di corruzione

Obiettivi del PTPC

È opportuno definire le aree strategiche in cui si esplica l'azione dell'Ente al fine di individuare gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, rimessi alla valutazione dell'organo di indirizzo.

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dettaglio della struttura

Modello organizzativo e funzioni

Descrizione dell'Ente Pubblico, esponendo i seguenti ambiti:

- Storia e Istituzione dell'Ente;
 - Organi istituzionali;
 - Struttura Organizzativa;
 - Mission istituzionale;
 - Competenze e funzioni.
-

Soggetti, ruoli e responsabilità

Nel processo di elaborazione del PTPCT è opportuno specificare le varie figure coinvolte, ribadendone il ruolo e le responsabilità e puntualizzando, ove possibile, incarico e nomina.

I soggetti in questione:

- Organo di indirizzo politico-amministrativo;
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Organismo Indipendente di Valutazione;
- Dirigente e responsabili

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dettaglio della struttura

Gestione del Rischio

La gestione del rischio ha l'obiettivo di individuare le attività istituzionali sensibili e ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, favorendo un miglioramento continuo. Le fasi logiche del sistema di gestione del rischio:

- Analisi del contesto (interno ed esterno)
 - Valutazione del rischio
 - Trattamento del rischio con definizione delle misure in coerenza del livello di rischio individuato
 - Monitoraggio sul funzionamento del processo
-

Misure di prevenzione

A seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione, è opportuno riportare nell'Assessment le seguenti informazioni:

- tipologia di misure (es. controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi);
- stato di attuazione;
- fasi e tempi di attuazione;
- indicatori di attuazione (per misurare il livello di realizzazione della misura);
- valore target (l'obiettivo che l'ufficio si è prefisso applicando la misura);
- soggetto responsabile dell'attuazione.

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dettaglio della struttura

Misure della trasparenza

All'interno della presente sezione del PTPC devono essere individuate misure e strumenti attuativi degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di natura organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, c. 3 del d.lgs. n. 33/2013, specificando le seguenti informazioni:

- Obiettivi strategici
 - Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili
 - Gestione dei flussi informativi dall'elaborazione alla pubblicazione dei dati
 - Modifiche apportate all'elenco degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 (ove compatibile)
-

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Focus Soggetti, ruoli e responsabilità

L'organo di indirizzo politico-amministrativo deve:

- valorizzare, nella formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un'efficace gestione del rischio corruttivo;
- tenere conto, nella nomina del RPCT, di competenze e autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni assegnate, adoperandosi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, per favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

RPCT ha il ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio ➡ gli RPCT possono inoltre avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT e svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.



Gli Organismi Indipendenti di Valutazione devono:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori;
- fornire, ove disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto, alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione delle performance e di gestione del rischio corruttivo.


I dirigenti e responsabili delle unità organizzative devono:

- valorizzare la realizzazione di un'efficace gestione del rischio corruttivo nella formulazione degli obiettivi per le unità organizzative;
 - partecipare attivamente al processo di gestione del rischio,
 - assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT;
 - curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di

gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Focus Gestione del Rischio

Necessità di concentrarsi sulla effettiva individuazione e attuazione di misure proporzionate al rischio, in modo tale che siano coerenti con la funzionalità e l'efficienza, concrete, fattibili e verificabili, quanto ad attuazione e ad efficacia ➔ Sistema di gestione del rischio corruttivo:



L'ANAC ha posto in consultazione pubblica il PNA 2019-2021 e nell'allegato 1 si forniscono indicazioni utili per la progettazione, realizzazione e il miglioramento continuo del Sistema di gestione del rischio corruttivo, ampliando e aggiornando le precedenti previsioni del PNA 2013 e Aggiornamento del 2015, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e ispirandosi ai principali standards internazionali di risk management l'allegato 1 è l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Focus Gestione del Rischio

1

ANALISI DEL CONTESTO

Analisi del contesto esterno:

- Caratteristiche del territorio o del settore di riferimento;
- Relazione con gli *stakeholder*.

Al fine di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Ente opera possano favorire il verificarsi della corruzione e condizionare la valutazione del rischio e il monitoraggio dell'idoneità delle misure preventive.

Analisi del contesto interno:

- Struttura organizzativa;
- Mappatura dei processi.

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.

2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le sottofasi della valutazione del rischio sono:

- **Identificazione:** individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo;
- **Analisi:** pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, e stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio;
- **Ponderazione:** agevolare i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

3

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi (misure di prevenzione della corruzione), sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In secondo luogo, l'Ente deve progettare l'attuazione delle misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure deve inoltre essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale nella gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire di apportare tempestivamente le modifiche necessarie:

- **Monitoraggio:** attività continuativa di verifica dell'attuazione e idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. In particolare il monitoraggio deve essere effettuata in relazione:
 - all'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
 - all'idoneità delle misure di trattamento del rischio.
- **Riesame:** attività ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Focus Gestione del Rischio

Mappatura del rischio

- **principio della completezza:** Mappatura e valutazione delle attività non solo relative alle aree di rischio
- **principio di analiticità:** Adozione di un alto grado di approfondimento, al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui potessero trovare spazi comportamenti a rischio corruttivo

Valutazione del rischio

Per ogni area di rischio, si valuta il livello di rischio inerente attraverso la correlazione delle variabili:

- **Probabilità:** si intende **la probabilità che si verifichi un evento corruttivo**, valutata su una scala di valori (es. alto, medio, basso) raccogliendo gli elementi informativi di natura oggettiva e soggettiva
- **Impatto:** si intende **la misura dell'effetto che comporta il manifestarsi dell'accadimento del rischio** calcolando le conseguenze che l'evento corruttivo produrrebbe all'Ente e agli Stakeholders

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Impatto}$$

È opportuno precisare che, con riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione realizzata attraverso l'analisi di impatto e probabilità, nella ponderazione del rischio si ispira al criterio di "prudenza", volto anche ad evitare una sottostima del rischio corruttivo, privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Focus Gestione del Rischio

Trattamento del rischio

Il Piano indica le categorie di misure di prevenzione da attuare, lasciandone la specifica identificazione alle singole amministrazioni:

- **Misure di prevenzione oggettiva** che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche;
- **Misure di prevenzione soggettiva** che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione

Sezione #5 | Scadenze ricorrenti

5. Scadenze ricorrenti

Relazione annuale del RPCT

Entro il 15 dicembre di ogni anno, RPCT è tenuto a predisporre una relazione annuale sullo stato di applicazione e le attività svolte con riguardo al PTPCT sulla base della scheda predisposta dall'ANAC, che dovrà essere oggetto di pubblicazione sul sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione e comunicata all'ANAC, insieme al PTPCT, entro il 31 gennaio dell'anno successivo*.

La Relazione, ai sensi dell'art. 1, comma 14, Legge 190/2012, è atto proprio del RPCT e *non richiede né approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell'amministrazione di appartenenza.*

La scheda è composta da 3 fogli:

1. Anagrafica
2. Considerazioni generali
3. Misure Anticorruzione in merito all'adozione e attuazione delle stesse

Il RPCT che voglia utilizzare la piattaforma di acquisizione dei dati sui PTPCT, può pubblicare la Relazione Annuale utilizzando il documento in formato word predisposto dalla Piattaforma

Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione

5. Scadenze ricorrenti

Pubblicazione presso piattaforma ANAC

Pubblicazione del PTPCT

I PTPCT devono essere pubblicati **non oltre un mese dall'adozione**, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "**Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione**". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

In virtù della previsione secondo cui i PTPCT **devono essere trasmessi all'ANAC** (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'ANAC ha sviluppato una **piattaforma on line** sul [sito istituzionale](#) dell'ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione.

I RPCT sono tenuti alla registrazione e all'accreditamento, secondo quanto indicato sul sito dell'Autorità e nel Manuale Utente dell'ANAC, al fine di usufruire dell'accesso alla piattaforma per le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani e per redigere la relazione annuale, nonché accedere al forum degli RPCT.

La piattaforma permetterà all'Autorità di condurre analisi qualitative dei dati grazie alla sistematicità delle informazioni raccolte e, dunque, di conoscere le criticità dei PTPCT e migliorare, di conseguenza, la sua attività di supporto alle amministrazioni. La compilazione dei campi della piattaforma permetterà, invece, agli RPCT di avere una migliore conoscenza e consapevolezza

Nella prima fase si è valutato di delimitare l'operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico (cfr. Allegato 1, box 16 - La Piattaforma di acquisizione dei PTPCT).

5. Scadenze ricorrenti

Scadenze ricorrenti

Scadenze ricorrenti in materia di corruzione e trasparenza

➤ **entro il 31 gennaio***

Aggiornamento e adozione del PTPCT sulla base delle linee guida dell'ANAC da parte del Consiglio Direttivo e pubblicazione su «*Amministrazione trasparente*» e trasmissione all'ANAC (su piattaforma ANAC); nonché predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale del RPCT, attraverso scheda messa a disposizione dell'ANAC, da trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione

➤ **entro il 31 marzo**

Ogni anno il Consiglio dell'ANAC individua specifiche categorie di dati e informazioni, cui gli OIV ovvero organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare attraverso un documento entro tale termine il rispetto degli obblighi di trasparenza

➤ **entro il 30 aprile**

Il documento di attestazione va pubblicata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» (sotto-sezione di primo livello "controlli e rilievi sull'amministrazione")

➤ **entro il 15 dicembre**

Predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta, trasmissione all'organo di indirizzo politico-amministrativo e all'OIV o organismo con funzioni analoghe, nonché pubblicazione su «*Amministrazione trasparente*» (ogni anno l'Autorità stabilisce date diverse)

* Scadenza posticipata al 31 marzo 2021

5. Scadenze ricorrenti

Nuove indicazioni sulla nomina RPCT negli Ordini Professionali

Criteri di nomina RPCT in Ordini Professionali

Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13.11.2020, che sostituisce il Comunicato del 28.11.2019, fornisce le seguenti indicazioni per la nomina del RPCT:

- Deve essere **individuato** da ciascun Consiglio Nazionale, Ordine e Collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale) **in un dirigente interno**, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente
- **Qualora l'ordine/collegio**, a causa del numero limitato, **assegna a propri dirigenti compiti gestionali**, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la **preferenza di dirigenti a cui sono assegnati compiti gestionali più compatibili con il ruolo** di RPCT
- In caso di **assenza di personale dirigenziale**, sarà possibile individuare quale RPCT un **profilo non dirigenziale**, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente
- È da considerarsi come **assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno**. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge
- **In via residuale** e con atto motivato, il RPCT **potrà coincidere con un Consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali** (devono essere escluse tuttavia le figure di Presidente Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente, perché in ragione delle funzioni vicarie proprie, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all'occorrenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso)
- **È da escludersi** che possa essere individuato quale RPCT **un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale** del medesimo consiglio/ordine **o un consulente esterno**

N.B. In ogni caso, la scelta deve essere opportunamente motivata, specie laddove si discosti dalle indicazioni fornite dall'ANAC

Sezione #6

Misure generiche di prevenzione della
corruzione

6. Misure generiche di prevenzione della corruzione

Codice di Comportamento

Codice di comportamento come fondamentale strumento di prevenzione della corruzione

I codici di comportamento, codici di condotta, codici etici, codici deontologici o professionali sono strumenti volti al perseguimento di obiettivi di integrità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, che definiscono, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ratio: tipizzare le condotte illecite e tradurre i principi generali costituzionalmente sanciti in regole di condotta
Il Codice, costituito da 17 articoli, reca disposizioni circa obblighi minimi di ciascun dipendente, in particolare:

- i principi che il dipendente è tenuto a rispettare (**integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e l'agire in posizione di indipendenza e imparzialità**);
- le azioni del dipendente devono essere ispirate alla massima **economicità, efficienza ed efficacia**;
- il **divieto di ricevere regali** come corrispettivo per le prestazioni amministrative (regali, compensi ed altre utilità);
- l'obbligo di **astensione** dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in caso di **conflitti di interessi** (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale), con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, segnalando ogni situazione;
- Il dipendente si astiene in tutti i casi in cui esistono gravi ragioni di convenienza ed a decidere su tale astensione è il responsabile dell'ufficio di appartenenza. Si segnala che il conflitto di cui si parla può essere

6. Misure generiche di prevenzione della corruzione

Incoferibilità e incompatibilità di incarichi

Incoferibilità e Incompatibilità di incarichi

I capi II – VI del D.Lgs. 39/2013 disciplinano varie ipotesi di incoferibilità e incompatibilità in una prospettiva di imparzialità degli stessi funzionari, analizzando i caratteri degli incarichi e la provenienza dei soggetti. In particolare:

- Incoferibilità di incarichi in caso di **condanna per reati contro la PA**: rappresenta una delle maggiori innovazioni già previste dalla L. 190/2012 con la previsione della incoferibilità anche in caso di condanna non definitiva.
- Incoferibilità di incarichi a **soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni**
- Incoferibilità di incarichi a **componenti di organi di indirizzo politico**: si richiama in questo caso la disciplina già prevista dalla Legge n. 215 del 2004 (Legge Frattini) in materia di conflitto di interessi.
- Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e **cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale**.
- Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

6. Misure generiche di prevenzione della corruzione

Conflitto di interesse

Conflitto di interesse

«Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale **devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.**» (ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990)

Alla luce delle definizioni richiamate in letteratura, il **conflitto di interessi reale (o attuale)** può essere definito come la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) di un soggetto (agente) tende a interferire con l'interesse primario di un'altra parte (principale), verso cui il primo ha precisi doveri e responsabilità.

*Il conflitto di interessi reale, quindi, si presenta **nel momento in cui l'agente deve esprimere un giudizio o manifestare la propria volontà**: in particolare, proprio nel momento in cui è richiesto all'agente di agire in modo indipendente, l'interesse secondario tende ad interferire con quello primario.*

Il **conflitto di interessi potenziale** può essere definito come la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) di un soggetto (agente) potrebbe tendere a interferire con l'interesse primario di un'altra parte, verso cui il primo ha precisi doveri e responsabilità.

*Il conflitto di interessi potenziale, quindi, si configura quando, a seguito del verificarsi di un evento o per la sussistenza di relazioni sociali e/o finanziarie con determinati individui o organizzazioni, un **interesse secondario dell'agente potrebbe interferire, in un momento successivo, con l'interesse primario dell'altra parte.***

